

REGOLAMENTO (CE) N. 1560/97 DELLA COMMISSIONE
del 1° agosto 1997
relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie
bovina congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti «hampes» congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 1997/1998;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponi-

bili; che, stando così le cose e nell'interno di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,0534479 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 144 del 4. 6. 1997, pag. 6.